

Comunicato stampa

Con la sentenza n. 32198 pubblicata in data 5 novembre 2021, a risoluzione di un contrasto, le Sezioni Unite della Corte sono intervenute a definire la sorte dell'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno.

Esse hanno affermato in primo luogo che, allo stato attuale, l'instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l'ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno.

Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purchè provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.

La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell'assegno limitato alla componente compensativa l'erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l'importanza dell'attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.